

<p>Limitazioni per i neopatentati (art. 117 cds) dal 14/12/2024</p>	<p>Si prolunga da uno a tre anni, la durata del divieto di guida <u>per i neopatentati che conseguono la patente di guida dal 14 dicembre 2024</u>, relativamente alla conduzione di veicoli con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">● Autoveicoli con rapporto potenza/peso non superiore a 75 kW/t.● inoltre, se autoveicolo di categoria M1 (autovetture, comprese quelle elettriche o ibride) con una potenza massima di 105 kW.
<p>Foglio Rosa per la Patente di Guida di Categoria B (art. 122 cds) in attesa di Decreti attuativi</p>	<p>L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B potrà iniziare ad esercitarsi privatamente su strade pubbliche solo dopo aver svolto specifiche esercitazioni in autoscuola, secondo modalità che saranno stabilite da uno o più decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>Obblighi e Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificazione obbligatoria: Dopo aver completato le esercitazioni previste in autoscuola, l'aspirante conducente dovrà avere con sé una certificazione rilasciata dall'autoscuola, che attesti l'avvenuto completamento delle esercitazioni obbligatorie.- Decreti Attuativi: Le modalità dettagliate di svolgimento delle esercitazioni saranno definite con uno o più decreti ministeriali, che disciplineranno tempi, contenuti e requisiti delle esercitazioni di guida necessarie prima di accedere alla pratica su strada pubblica.

<p>Esercitazione di Guida con Foglio Rosa per la Patente A (art. 122 cds)</p> <p>dal 14/12/2024</p>	<p>Gli aspiranti conducenti che svolgono esercitazioni con il foglio rosa per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2 e A, <u>non possono in nessun caso trasportare passeggeri.</u></p>
--	--

<p>Patente D e D1 a 18 anni: Nuovi Limiti d'Età e Requisiti</p> <p>dal 14/12/2024</p>	<p>Il decreto legislativo n. 286 del 2005 è stato modificato, introducendo un abbassamento dei limiti d'età per il conseguimento delle patenti di categoria D e D1, destinate alla guida di veicoli adibiti al trasporto di persone. Nuovi Limiti d'Età e Requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Categorie D e DE: per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50km. ○ Categorie D e DE: per la guida senza passeggeri nel territorio dello Stato. ○ Categorie D1 e D1E: per il trasporto di passeggeri in base alla normativa specifica. 2. 20 anni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Categorie D e DE: senza limitazioni di percorso né specifiche restrizioni. <p>Requisiti Formativi: Gli aspiranti conducenti devono conseguire la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), ottenuta attraverso 240 ore di formazione ordinaria seguite da esami finali.</p>
--	---

**"Sospensione breve" della
patente di guida per
infrazioni gravi**

(art. 218 ter cds)

dal 14/12/2024

Ai conducenti con meno di **20 punti residui** che commettono specifiche infrazioni (misura aggiuntiva rispetto alla **decurtazione dei punti, pagamento della sanzione pecuniaria ed eventuale sospensione già prevista**) possono incorrere nella **sospensione breve della propria patente di guida**:

- **7 giorni:** per conducenti con un punteggio residuo compreso tra **10 e 19 punti**.
- **15 giorni:** per conducenti con meno di **10 punti** residui.
- **Raddoppio della sospensione:** in caso di incidente stradale causato dall'infrazione, anche se limitato alla fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata senza coinvolgimento di altri mezzi o persone.

Condizioni di applicazione:

- La sospensione scatta automaticamente dopo la contestazione della violazione, a seguito dell'immediato riconoscimento del conducente coinvolto, senza necessità di provvedimento prefettizio.
- È applicabile anche ai **conducenti con patente estera UE, residenti in Italia**, che commettono infrazioni sul territorio italiano.

Infrazioni che comportano la sospensione breve, in presenza delle suddette condizioni:

- **Superamento dei limiti di velocità** tra 10 e 40 km/h.
- **Semaforo: mancato rispetto** della segnalazione semaforica che vieta la continuazione della marcia.
- **Inversione di marcia vietata.**
- **Sorpasso vietato.**
- **Mancata precedenza** a incroci e pedoni.
- **Mancato rispetto dell'alt** imposto dagli agenti di polizia stradale.
- **Mancato rispetto della distanza di sicurezza.**
- **Circolazione contromano.**

	<ul style="list-style-type: none"> ● Infrazioni in autostrada, come retromarcia o mancato rispetto delle corsie di emergenza. ● Mancato o irregolare uso del casco, delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini. ● Mancato uso del dispositivo anti-abbando per bambini. ● Uso del cellulare o di dispositivi elettronici durante la guida. ● Guida con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l per conducenti soggetti a "tasso zero" (neopatentati e autisti professionisti). ● Superamento dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo per conducenti professionisti.
--	--

<p>Inasprimento delle Sanzioni per Eccesso di Velocità</p> <p>(Art. 142 CdS)</p> <p>dal 14/12/2024</p>	<p>L'art. 142, comma 8 del Codice della Strada è stato modificato con l'introduzione di un nuovo periodo che prevede sanzioni più severe per il superamento dei limiti di velocità nei centri abitati: Se un conducente viene sorpreso a superare il limite di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h per almeno due volte nell'arco di un anno all'interno di un centro abitato, si applicano le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sanzione pecuniaria: da 220 a 880 euro. ● Sanzione accessoria: sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni.
---	---

<p>Educazione stradale</p> <p>(Art. 230 CdS)</p>	<p>Introdotta una nuova misura che premia gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie nonché le autoscuole tra i soggetti erogatori, attraverso l'attribuzione di due</p>
---	--

in attesa di Decreti attuativi	<p>punti di credito patente al momento del rilascio delle seguenti categorie di patenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E. <p>Per l'attuazione della misura sarà necessario un decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Interno.</p>
--------------------------------	--

<p>Ritiro e Sospensione Immediata della Patente per Uso del Cellulare alla Guida</p> <p>(Art. 173 CdS)</p> <p>dal 14/12/2024</p>	<p>L'uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante durante la guida è ora punito in modo più severo, in seguito alle modifiche introdotte all'art. 173, comma 3-bis del Codice della Strada.</p> <p>Sanzioni Previste:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sanzione pecuniaria:<ul style="list-style-type: none">○ Multa da 250 a 1.000 euro per chi utilizza dispositivi elettronici che comportino l'allontanamento delle mani dal volante (smartphone, computer portatili, tablet, cuffie sonore, ecc.).2. Sospensione immediata della patente di guida:<ul style="list-style-type: none">○ Durata: da 15 giorni a 2 mesi. <p>Questa misura mira a contrastare in modo efficace le distrazioni alla guida, che rappresentano una delle principali cause di incidenti gravi. Il ritiro immediato della patente rafforza l'apparato sanzionatorio e funge da deterrente per comportamenti irresponsabili.</p>
---	--

<p>Circolazione dei Motocicli su Autostrade e Strade Extraurbane Principali</p> <p>(Art. 175 CdS)</p> <p>dal 14/12/2024</p>	<p>Sono state introdotte modifiche all'art. 175, comma 2 del Codice della Strada, che prevedono una deroga al divieto di circolazione sulle autostrade, strade extraurbane principali e altre strade specifiche per alcune categorie di motocicli, a condizione che il conducente sia maggiorenne.</p> <p>Requisiti per la Circolazione:</p> <ul style="list-style-type: none">● Motocicli con motore termico:<ul style="list-style-type: none">○ Cilindrata minima: 120 cc.● Motocicli con motore elettrico:<ul style="list-style-type: none">○ Potenza minima: 6 kW. <p>Condizioni Essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none">● Età minima del conducente: 18 anni.
<p>SAFETY CAR - Modifiche alle Norme di Comportamento per la Sicurezza delle Persone Esposte al Traffico</p> <p>(Artt. 43 e 177 CdS)</p> <p>in attesa di Decreti attuativi</p>	<p>Sono state introdotte modifiche al Codice della Strada volte a tutelare le persone esposte al traffico, come operatori stradali, forze dell'ordine e personale addetto alla gestione di emergenze e cantieri. Una delle principali novità è l'introduzione della "Safety Car", un sistema di regolazione del traffico che permette di rallentare il flusso veicolare in situazioni di emergenza o manutenzione.</p> <p>Principali Disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rallentamento del Traffico (Art. 43, comma 5-bis):<ul style="list-style-type: none">○ Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, il flusso veicolare può essere regolato e rallentato tramite l'impiego di:<ul style="list-style-type: none">■ Veicoli delle forze di polizia stradale, come previsto dall'art. 12 CdS.

	<ul style="list-style-type: none">■ Soggetti autorizzati in possesso delle necessarie abilitazioni, come indicato nell'art. 12, comma 3-bis CdS. <p>2. Caratteristiche della Safety Car (Art. 43, comma 5-ter):</p> <ul style="list-style-type: none">○ I veicoli impiegati per queste operazioni devono:<ul style="list-style-type: none">■ Essere dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante.■ Mostrare un pannello rettangolare con la scritta: "Auto di Sicurezza – Safety Car". <p>3. Decreto Attuativo:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato d'intesa con il Ministero dell'Interno, definirà:<ul style="list-style-type: none">■ Modalità operative di rallentamento graduale e regolazione del traffico.■ Caratteristiche tecniche dei veicoli utilizzati e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento. <p>Sanzioni per la Violazione delle Disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">● Multa: da 167 a 665 euro.● Sospensione della patente:<ul style="list-style-type: none">○ Da 1 a 3 mesi per i conducenti in possesso della patente da più di tre anni.○ Da 3 a 6 mesi per i conducenti con patente da meno di tre anni.
--	--

Guida in Stato di Ebbrezza

(Art. 186 CdS)

dal 14/12/2024

Sono state introdotte importanti modifiche all'**art. 186 del Codice della Strada (CdS)** per contrastare la guida in stato di ebbrezza, includendo l'obbligo di installazione del **dispositivo Alcolock (Ignition Interlock Device - IID)**.

In caso di violazione e condanna per guida con un **tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l**, è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i **codici unionali**:

- **Codice 68: “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente Alcool”**
→ Il conducente **non può consumare alcolici** prima di guidare.
- **Codice 69: “LIMITAZIONE DELL’USO – Solo veicoli dotati di Alcolock”**
→ Il conducente può guidare **solo veicoli dotati di Alcolock**, un dispositivo che richiede di **soffiare in un sensore** prima di avviare il motore. Se viene rilevato un **tasso alcolemico positivo**, il veicolo **non parte**.

Durata dell’Apposizione dei Codici

- **2 anni:** per violazioni con tasso alcolemico **tra 0,8 e 1,5 g/l**.
- **3 anni:** per violazioni con tasso alcolemico **superiore a 1,5 g/l**.
- **Periodo maggiore:** se stabilito dalla **Commissione Medica Locale** durante il rinnovo della patente (ai sensi dell’**art. 119 CdS**).

Sanzioni Aggravate: **Aumento di un terzo delle pene:** Se il conducente commette una nuova violazione pur avendo già il **Codice 68 o 69** indicato sulla patente. **Pene raddoppiate:** In caso di **manomissione, rimozione o alterazione dei sigilli dell’Alcolock**.

<p>Alcolock (Art. 125 CdS): Caratteristiche, Installazione e Sanzioni</p> <p>in attesa di Decreti attuativi</p>	<p>L'art. 125 del Codice della Strada (CdS) disciplina l'uso obbligatorio del dispositivo Alcolock, destinato a prevenire la guida in stato di ebbrezza attraverso un blocco automatico del motore quando il conducente supera il tasso alcolemico consentito.</p> <p>Disposizioni Tecniche e Installazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Decreto Attuativo: Le caratteristiche tecniche del dispositivo, le modalità di installazione e l'elenco delle officine autorizzate saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma. ● Officine Autorizzate: Solo le officine di autoriparazione riconosciute ai sensi della Legge n. 122/1992 potranno essere autorizzate a installare il dispositivo. <p>Obblighi per i Conducenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Codici Sulla Patente: I conducenti con i codici unionali 68 ("Niente Alcool") e 69 ("Veicolo con Alcolock") sono obbligati a rispettare le restrizioni imposte dalla normativa. ● Infrazioni e Sanzioni: In caso di violazione delle prescrizioni, sono previste multe e sanzioni accessorie con aggravanti nei seguenti casi: Guida di un veicolo sprovvisto di Alcolock; uso di un dispositivo alterato, manomesso o non funzionante; rimozione dei sigilli apposti durante l'installazione.
<p>Guida Dopo l'Assunzione di Sostanze stupefacenti o Psicotrope</p> <p>(Art. 187 CdS)</p>	<p>L'art. 187 del Codice della Strada (CdS) è stato riformulato, introducendo importanti novità per contrastare più efficacemente la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, superando alcune difficoltà interpretative e applicative.</p> <p>Principali Modifiche:</p>

dal 14/12/2024 ed alcune previsioni soggette a Decreto attuativo

1. **Tipizzazione della Condotta:**

- **Soppressione dello “stato di alterazione psico-fisica”:**

La normativa **non richiede più** la dimostrazione dell’**effetto di alterazione** sulla guida. Viene introdotto un **nesso cronologico**, che si concentra sull’**assunzione della sostanza prima della guida**, semplificando l’accertamento del reato.

2. **Estensione dei Controlli:**

- I **test antidroga** eseguito su strada dagli agenti preposti al controllo (aspetto chiarito) vengono eseguiti sul fluido orale (**saliva**), ampliando le modalità di verifica della presenza di sostanze stupefacenti nel corpo del conducente.
- Seguirà un’analisi di secondo livello (sangue)
- Per il controllo su strada si dovrà aspettare un decreto attuativo.

3. **Divieto di Proseguire il Tragitto:**

- La **polizia stradale** potrà **vietare immediatamente** la prosecuzione del viaggio **anche sulla base dei risultati preliminari**, in attesa degli esiti definitivi dei test;
- il veicolo potrà essere **trasportato da terzi**, indicati dal conducente stesso, o condotto presso un’**autorimessa** designata.

4. **Sanzioni Aggravate:**

- In caso di violazione dell’art. 187 da parte di un **conducente privo di patente**, saranno previste **sanzioni più severe e limitazioni** alla possibilità di ottenere la **patente prima di un periodo predeterminato**.

<p>Omicidio Stradale (Art. 589-bis c.p.)</p> <p>Lesioni Personali Stradali (Art. 590-bis c.p.)</p> <p>dal 14/12/2024</p>	<p>La disciplina relativa all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali gravi o gravissime è stata rimodulata, precisando i criteri di applicazione delle circostanze aggravanti legate alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 CdS).</p>
--	---

<p>Abbandono di Animali (Art. 727 c.p.)</p> <p>dal 14/12/2024</p>	<p>Sono state introdotte modifiche significative all'art. 727 del Codice Penale (c.p.), riguardanti l'abbandono di animali su strade pubbliche o nelle loro pertinenze, con un inasprimento delle pene e l'introduzione di sanzioni accessorie. Principali Novità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumento della Pena: <ul style="list-style-type: none"> ○ La pena prevista per il reato di abbandono di animali è aumentata di un terzo se l'abbandono avviene su strade pubbliche o nelle loro pertinenze, considerando il rischio elevato che questa condotta comporti incidenti stradali. 2. Sospensione della Patente: <ul style="list-style-type: none"> ○ È prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno, qualora l'abbandono dell'animale sia avvenuto utilizzando un veicolo a motore. 3. Estensione delle Fattispecie di Reato (Art. 589-bis e 590-bis c.p.): Se dall'abbandono dell'animale derivano un incidente stradale mortale o lesioni personali gravi o gravissime, la condotta può configurare: <ul style="list-style-type: none"> ○ Omicidio Stradale (Art. 589-bis c.p.) ○ Lesioni Personali Stradali Gravi o Gravissime (Art. 590-bis c.p.)
--	---

Modifica dell'Accertamento di Violazioni, anche senza la necessità di contestazione immediata e con il supporto di Dispositivi di Controllo Automatico

in attesa di Decreti attuativi per la maggior parte delle modifiche elencate

Sono state introdotte **modifiche rilevanti** agli **artt. 142, 193, 198 e 201 del Codice della Strada (CdS)** per l'utilizzo dei sistemi di controllo elettronico da remoto anche per le seguenti violazioni stradali

1. Art. 142 CdS – Violazioni Reiterate e Cumulo delle Sanzioni

In caso di **violazioni ripetute** del limite di velocità **entro la stessa ora** e sullo **stesso tratto di strada** sotto la competenza del **medesimo ente proprietario** (ad es. Comune o Stato), **non si applica il cumulo materiale delle sanzioni.**

Si applica **una sola sanzione amministrativa**, corrispondente alla **violazione più grave aumentata di un terzo**, se ciò risulta **più favorevole** al trasgressore.

2. Art. 193 CdS – Obbligo di Assicurazione

Il **proprietario del veicolo** è obbligato a **verificare che il veicolo sia sempre assicurato**, anche quando è nella **legittima disponibilità di terzi.**

Viene potenziato il **sistema di controllo incrociato**, che prevede l'uso dei **dati delle sanzioni**, inclusi quelli relativi al **passaggio con semaforo rosso**, per identificare i veicoli non assicurati.

3. Art. 198 CdS – Cumulo Giuridico delle Sanzioni nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL)

Violazioni Multiple nella Stessa Area: in caso di **violazioni ripetute** su uno **stesso tratto stradale**, in una **ZTL o area pedonale urbana**, **senza contestazione immediata**, si applica **una sola sanzione al giorno**, anche se le limitazioni sono valide **solo in alcune fasce orarie** o se la **fascia oraria** termina il giorno successivo.

	<p>Eventi Eccezionali: il controllo elettronico delle violazioni nelle ZTL deve essere disattivato in caso di eventi straordinari, per evitare multe ingiuste dovute alla permanenza forzata dei veicoli.</p> <p>4. Art. 201 CdS – Contestazione Immediata e Dispositivi di Telerilevamento</p> <p>Modifica della Lettera g-bis): la contestazione immediata non è necessaria in alcuni casi specifici previsti dal comma 1-bis ed in particolare aggiornato il comma g.bis) prevedendo il suddetto accertamento nelle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.</p> <p>Dispositivi Omologati o Approvati: I dispositivi di telerilevamento approvati possono accertare più violazioni contemporaneamente, se considerati idonei a seguito dell'omologazione.</p> <p>Autostrade e Strade Extraurbane: Non è necessaria la contestazione immediata per violazioni su autostrade e strade extraurbane principali, in particolare nelle seguenti situazioni: Imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di pedaggio.</p> <p>Accertamento Tramite Videosorveglianza: Gli organi di polizia stradale possono accertare le violazioni direttamente dalle immagini registrate da impianti di videosorveglianza, anche se non omologati o approvati. Devono essere certificati la data e l'orario delle registrazioni tramite filmati verificati entro 24 ore dall'accertamento della violazione.</p>
--	--

<p>Modalità d’uso dei segnali stradali e pannelli a messaggio variabile</p> <p>(Art. 41 CdS)</p> <p>in attesa di Decreti attuativi</p>	<p>Un'importante novità riguarda l'uso dei segnali luminosi e dei pannelli a messaggio variabile, che possono avere valore prescrittivo quando riportano indicazioni di pericolo o obblighi specifici.</p> <p>Sono state introdotte disposizioni mirate a definire con maggiore precisione le modalità di funzionamento dei segnali luminosi e dei pannelli a messaggio variabile, sia per la segnalazione di pericoli che per l'imposizione di prescrizioni.</p> <p>L'obiettivo principale è garantire una chiara individuazione dell’arco temporale di attivazione dei pannelli, rendendo anche più efficace l'accertamento delle violazioni stradali commesse durante il periodo di validità dei segnali.</p>
<p>Modifiche al codice della strada in materia di disciplina della sosta</p> <p>(art. 7 e 188 CdS)</p>	<p>Introdotte modifiche e miglioramenti nella scrittura delle norme inerenti alla sosta dei veicoli elettrici, al carico scarico delle “merci”, riservati alle persone con disabilità, quella a pagamento. Oltre a inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta la prescrizione del disco orario nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti.</p>
<p>Modifiche in materia di sanzioni per le violazioni della sosta e delle ZTL</p> <p>(art. 7 e 158 CdS)</p>	<p>Sono state introdotte modifiche all’art. 7 del Codice della Strada, riguardanti le sanzioni per le violazioni delle norme sulla sosta nei centri abitati, stabilendo nuove regole in caso di reiterazione delle infrazioni.</p> <p>Inoltre, sono state rimodulate le sanzioni per la violazione delle limitazioni alla circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree di parcheggio, in caso di insufficiente pagamento della</p>

	<p>somma prevista, disciplinando le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte.</p>
<p>Limiti alla circolazione fuori dei centri abitati (Art. 6 CdS)</p>	<p>Sono state introdotte modifiche riguardanti la circolazione fuori dai centri abitati, consentendo agli enti territoriali e locali proprietari di strade di istituire Zone a Traffico Limitato Territoriale (ZTLT).</p> <p>Gli enti che intendono avvalersi di questa facoltà devono rispettare determinati principi e criteri direttivi.</p>
<p>Campagne di richiamo (Art. 80-bis CdS) in attesa della istituzione dell'elenco telematico</p>	<p>È stato introdotto il nuovo art. 80-bis del Codice della Strada, che disciplina le campagne obbligatorie di richiamo di sicurezza da parte dei costruttori di autoveicoli, veicoli commerciali e relativi rimorchi.</p> <p>Viene prevista l'istituzione di un elenco telematico in cui saranno registrati i veicoli per i quali le modifiche correttive previste dalle campagne di richiamo non sono state effettuate entro 24 mesi dall'avvio della campagna stessa. Chiunque circolerà con un veicolo iscritto nel suddetto elenco telematico sarà soggetto alle stesse sanzioni amministrative previste per la mancata revisione del mezzo.</p>
<p>Velocipedi e monopattini: sicurezza e regole più severe (Artt. 68, 148, 152 CdS)</p>	<p>La sicurezza dei velocipedi è stata rafforzata con l'introduzione dell'obbligo per i conducenti di veicoli a motore di mantenere una distanza minima durante il sorpasso di biciclette. Il sorpasso da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con un</p>

<p>dal 14 dicembre 2024</p>	<p>adeguato distanziamento laterale, che tenga conto della velocità relativa e delle dimensioni del veicolo a motore, in modo da garantire la stabilità del velocipede. Dove possibile, deve essere mantenuta una distanza minima di sicurezza di 1,5 metri.</p> <p>Tutti i velocipedi devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none">● Luci anteriori: bianche o gialle.● Luci posteriori e catadiottri: rossi.● Catadiottri gialli: sui pedali e sui lati del veicolo. <p>Questi dispositivi devono essere presenti e funzionanti come previsto dall'articolo 152, comma 1 del CdS.</p>
<p>Nuove regole per monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica</p> <p>dal 14 dicembre 2024 (tranne contrassegno identificativo previo regolamentazione attuativa)</p>	<p>Sono state introdotte importanti novità normative per i monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità elettrica, come monoruota, segway e hoverboard.</p> <p>Monopattini Elettrici - principali disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">● Contrassegno identificativo: obbligatorio per tutti i monopattini, previa regolamentazione del Ministero dei Trasporti.● Obbligo del casco: per tutti i conducenti di monopattini, indipendentemente dall'età.● Divieto di uscire dai centri urbani: i monopattini potranno circolare solo all'interno delle aree urbane.● Assicurazione obbligatoria: per la responsabilità civile verso terzi. <p>Per i dispositivi di mobilità microelettrica diversi dai monopattini (monoruota, segway e hoverboard): Caratteristiche tecniche: Devono essere conformi alle specifiche tecniche e costruttive previste dalla normativa. Ambito di utilizzo: Possono</p>

	<p>circolare solo entro le aree di sperimentazione stabilite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).</p>
<p>Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Art. 27)</p>	<p>L'art. 27 della legge n. 689 del 1981 è stato modificato per regolamentare in modo più preciso la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria da parte dell'autore di un illecito amministrativo, nell'ipotesi di ritardo nel pagamento della stessa e della maggiorazione massima applicabile.</p>
<p>Modifiche in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade</p> <p>(artt. 7 e 16 CdS)</p>	<p>Sono state introdotte modifiche significative alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale.</p>
<p>Macchine agricole</p> <p>(art. 57 CdS)</p>	<p>La nuova formulazione dell'art. 57 del Codice della Strada (CdS) chiarisce le condizioni di circolazione delle macchine agricole su strade pubbliche, specificando le finalità consentite per il proprio trasferimento operativo tra sedi aziendali o aree di lavoro, di personale addetto alle lavorazioni o trasporto di clienti e visitatori interessati a conoscere il contesto ambientale, territoriale</p>

	<p>e produttivo dell'azienda agricola, nell'ambito di attività legate all'agriturismo e alla valorizzazione del territorio, come previsto dall'art. 2135 del Codice Civile.</p>
<p>Locazione di autobus senza conducente (Art. 84 CdS)</p>	<p>La modifica all'art. 84 del Codice della Strada (CdS) introduce la possibilità di locare autobus senza conducente mediante contratti stipulati con imprese stabilite in uno Stato membro dell'UE, a condizione che i veicoli siano immatricolati conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea. Imprese autorizzate alla locazione ed esercenti attività di NCC (Noleggio con Conducente) o di linea possono acquisire autobus in locazione da: Altre imprese autorizzate che esercitano la medesima attività; Imprese di locazione specializzate che non svolgono attività di trasporto diretto.</p>
<p>Esenzione dall'installazione del dispositivo di controllo Cronotachigrafo per i veicoli portavalori (Art. 179 CdS)</p>	<p>La modifica all'art. 179, comma 1, primo periodo, del Codice della Strada (CdS) prevede l'esenzione dall'obbligo di dotazione del cronotachigrafo per i veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio nazionale.</p>
<p>Motoveicoli: traino di rimorchi (Art. 34 CdS)</p>	<p>La modifica normativa estende ai motoveicoli la disciplina sul traino di carrelli appendice, in precedenza applicabile esclusivamente agli autoveicoli.</p>

<p>Istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto</p> <p>in attesa di Decreti attuativi</p>	<p>Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emetterà un decreto che definirà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle agenzie telematiche. ● Programmi dei corsi di formazione che il titolare deve frequentare per ottenere la conferma della validità dell'iscrizione. ● Casi di revoca o cancellazione dell'iscrizione.
<p>Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale</p>	<p>È stata introdotta un' ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi volti al riordino della legislazione in materia di motorizzazione e circolazione stradale, secondo principi e criteri direttivi specifici stabiliti dalla normativa vigente.</p>
<p>Nuove tariffe per tecnici, esaminatori e personale ausiliario (Legge 1° dicembre 1986, 870)</p> <p>in attesa di Decreti attuativi</p>	<p>Modificati i compensi previsti per tecnici, esaminatori e personale ausiliario con un incremento onnicomprensivo delle tariffe dovute, a decorrere da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello del servizio reso all'utenza.</p>

Nota: Prospetto soggetto a variazioni e/o aggiornamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella preparazione del documento, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni non voluti. Si precisa che l'unica fonte giuridicamente valida rimane la normativa vigente in materia. Vi invitiamo, pertanto, a fare sempre riferimento alla legislazione ufficiale per qualsiasi aspetto regolamentare.